NORME PER PREVENIRE GLI ABBORDI IN MARE

Art. 1 (Allegato A Norme per prevenire gli abbordi in mare)

PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 1977, N. 1085

ALLEGATO A

Norme per prevenire gli abbordi in mare

Art. 1.

Le presenti norme devono essere osservare da tutte le navi e da tutti gli idrovolanti in alto mare ed in tutte le acque con esso comunicanti accessibili alla navigazione marittima salvo le eccezioni previste dall'art. 30. Gli idrovolanti che per la loro speciale struttura non possono attenersi integralmente alle norme relative alla dotazione dei fanali e dei segnali devono osservare tali norme nel modo piu' efficace consentito dalle circostanze. Le norme concernenti i fanali devono essere osservate in qualsiasi condizione di tempo, dal tramonto alla levata del sole. Durante tale periodo non deve essere mostrata alcun'altra luce che possa essere confusa con i fanali prescritti o che possa pregiudicarne la visibilita' o le caratteristiche oppure diminuire l'efficienza di un appropriato servizio di vedetta. I fanali prescritti dalle presenti norme possono essere mostrati anche fra la levata e il tramonto del sole quando vi e' visibilita' ridotta o in tutte le altre circostanze quando cio' e' ritenuto necessario. Agli effetti delle presenti norme, salvo disposizioni contraria risultanti dal contesto:

1) la parola "nave" designa qualsiasi tipo di natante, che non sia un idrovolante in acqua, usato o capace di essere usato come mezzo di trasporto sull'acqua;

2) la parola "idrovolante" designa un idrovolante e qualsiasi altro aereo destinato a manovrare sull'acqua;

3) l'espressione "nave a propulsione meccanica" designa qualsiasi nave mossa da macchine;

4) una nave a propulsione meccanica che naviga a vela e non a mezzo di macchine deve essere considerata come nave a vela, ed una nave che naviga a mezzo di macchine, che abbia o non abbia contemporaneamente vele spiegate, deve essere considerata come

nave a propulsione meccanica;

5) una pare o un idrovolante in acqua sono rispettivamente "in navigazione" o in "flottaggio" quando non sono all'ancora o ormeggiati a terra o incagliati;

6) l'espressione "altezza al di sopra dello scafo" designa l'altezza al di sopra del ponte continuo piu' elevato;

7) la "lunghezza" e la "larghezza" di una nave sono la lunghezza fuori tutto e la larghezza massima;

8) la "lunghezza" e "l'apertura d'ali" di un idrovolante sono la massima lunghezza e la massima apertura d'ali risultanti dal certificato di navigabilita' aerea; in mancanza di tale certificato le dimensioni sono quelle misurate direttamente;

9) due navi si devono intendere "in vista una dell'altra" soltanto quando una nave puo' essere osservata visualmente dall'altra;

10) la parola c"visibile, quando applicata ai fanali, significa visibile in una notte oscura con atmosfera chiara;

11) l'espressione "suono breve" designa un suono della durata di circa un secondo;

12) l'espressione "suono prolungato" designa un suono della durata da quattro a sei secondi;

13) la parola "fischio" significa qualsiasi dispositivo capace di produrre i prescritti suoni brevi e prolungati;

14) l'espressione "intenta a pescare" significa pescare con reti, lenze o a strascico ma non include la pesca con lenze trascinate (pesca alla traina).

Versione in vigore dal 17 maggio 1966, non più in vigore dal 4 marzo 1978 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Norme per prevenire gli abbordi in mare
Estremi	Legge 5 maggio 1966, n. 276
Partizione	Allegato A Norme per prevenire gli abbordi in mare
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 17 maggio 1966

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/norme-per-prevenire-gli-abbordi-in-mare-1966/allegato-a-norme-per-prevenire-gli-abbordi-in-mare-art-1-provvedimento-abrogato-dalla-l-27-dicembre-1977-n-1085/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it